

STUDIO LEGALE
 AVV.SANTINA FRANCO
 Patrocinante in Cassazione
 Via F. Riso n. 9
 tel / fax 0921337557-3299683147
 98077 S. Stefano di Camastra (ME)

ECC. MO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZ. LAVORO

RICORSO D'URGENZA EX ART 414 E SS. E 700 cpc

CONDOAMNDA DI NOTIFICA EX ART 151 CPC

IL SIG. RIZZO SALVATORE nato a Grammichele il 20/03/1955 e ivi residente in via Dalia n° c.f. RZZSVT55C20E133N, elettivamente domiciliata in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9, presso lo studio dell'avv. Santina Franco c.f. FRNSTN77D55I199A, pec santinafranco@avvocatimistretta.it che la rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

- RICORRENTE

CONTRO

1. **REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE-DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – SERVIZIO SCUOLE NON STATALI**, in persona del legale rappresentante pro –tempore, corrente in Palermo al viale Regione Siciliana n. 33 e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato corrente Catania alla via vecchia Ognina n. 149

- RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nella graduatoria regionale per gli incarichi di presidenza valida per il biennio 2020/2022 APPROVATA CON DDS N. 18 DEL 04.08.2020 della Regione Sicilia e successive rettifiche

CONTROINTERESSATO

SUL FUMUS BONI IURIS

1. Il SIG. Rizzo Salvatore è insegnante con contratto a tempo indeterminato in servizio



presso il Liceo Artistico regionale di Grammichele.

2. Lo stesso è regolarmente inserito nella graduatoria per gli incarichi di Presidenza per il biennio 2020/2022 APPROVATA CON DDS N. 18 DEL 04.08.2020, dove occupa la posizione n. 8 con punti 100 (a seguito di rettifica con decreto del 07.04.2021 n. 375, si veda in atti).
3. Con precedente ricorso ex art 700 e 669 bis cpc il sig. Rizzo Salvatore ha impugnato la graduatoria valida per il 2020/2022 evidenziando che, nella graduatoria precedente, valida per il biennio 2018/2020 possedeva punti n. 90 e precedeva il sig. Ferlito Raimondo che aveva punti 87 al quale, successivamente, con la presentazione della domanda di aggiornamento, l'Assessorato resistente riconosceva erroneamente per titoli e servizi il punteggio aggiuntivo di 12,80, consentendogli di superare il ricorrente, a cui venivano riconosciuti nove punti aggiuntivi. Il prof. Rizzo, quindi, perdeva così la possibilità di ottenere l'incarico di presidenza per l'a.s. 2020/2021, presso l'Istituto Tecnico Regionale di Catania, che invece veniva conferito al sig. Ferlito Raimondo.
4. Contestando la regolarità del punteggio attribuito al sig. Ferlito Raimondo, proponeva ricorso , attualmente pendente presso il tribunale di Caltagirone n. 487/2021 R.G., rassegnando le seguenti conclusioni: *RITENERE E DICHIARARE ingiusto ed erroneo il punteggio attribuito al sig. FERLITO RAIOMONDO nella graduatoria per gli incarichi di presidenza della scuole regionali della Regione Sicilia valida per il biennio 2020 / 2022 .*
Conseguentemente ORDINARE all'amministrazione resistente la rettifica del detto punteggio e della graduatoria per gli incarichi di presidenza della scuole regionali della Regione Sicilia valida per il biennio 2020 / 2022, con effetti anche per le graduatorie successive, in relazione al corretto posizionamento del sig. Ferlito Raimondo. Ove il provvedimento dovesse intervenire dopo la nomina del sig. Ferlito per gli incarichi di presidenza per l'a.s. 2021/2022 si chiede la revoca dell'incarico e l'attribuzione dello stesso al sig. Rizzo Salvatore.

Codesto ecc.mo Tribunale adito, con decreto del 13.07.2021 ha fissato per il 16.09.2021



l'udienza per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti, assegnando a parte ricorrente l'onere della notifica alle controparti.

Quest'ultima vi ottemperava nei termini indicati dal giudice.

Dopo il perfezionamento della notifica, il prof. Rizzo, del tutto inaspettatamente, riceveva da parte dell'Assessorato Regionale per la formazione, la notifica dell'avvio del procedimento amministrativo per la rettifica e decurtazione del punteggio riconosciuto al Prof. Rizzo nella graduatoria per gli incarichi di presidenza in questione, con la quale veniva concesso all'interessato termine di giorni 15 per il deposito di osservazioni.

Quest'ultimo, provvedeva al deposito delle osservazioni richieste nel termine indicato (si veda in atti), che però, sono state totalmente trascurate dall'Assessorato in questione, che ha concluso il procedimento amministrativo avviato con un provvedimento di rettifica del punteggio del ricorrente, che è stato decurtato di punti 15, come comunicato allo stesso con nota trasmessa in data 25.08.2021 (si veda in atti) .

Paradossalmente nel decreto direttoriale di rettifica 1696 del 25.08.2021 si legge che *“CONSIDERATO opportuno sospendere il procedimento avviato con nota 0032690 del 28/07/2021 e finalizzato ad una rettifica della graduatoria per incarichi di presidenza nelle scuole secondarie regionali periodo 2020-2022 con la sottrazione di punti 5 dal punteggio del Prof. Ferlito Raimondo nelle more del ricorso al Giudice del lavoro di Caltagirone (R.G. n. 487/2021); RITENUTO pertanto di modificare, come segue, la graduatoria approvata con il D.D.S. 375 del 07/04/2021, fermo restando quanto per il resto previsto con lo stesso DDS, con la decurtazione di 15 punti dal punteggio del prof. Rizzo Salvatore;*

Quindi l'assessorato, pur ravvisando delle anomalie nel punteggio del Ferlito Raimondo, tanto da averne avviato il procedimento amministrativo di rettifica in data 28.07.2021 (guarda caso il giorno successivo la notifica) lo sospende, delegando al giudice investito della questione, la decisione; dall'altro invece porta a conclusione il procedimento amministrativo a carico del Rizzo che era il soggetto che aveva contestato la regolarità del punteggio del Ferlito facendo l'esposto all'assessorato ed agendo in giudizio, a causa



dell'inerzia dell'amministrazione (che ha avviato il procedimento amministrativo di rettifica del punteggio del Ferlito solo dopo la notifica del ricorso).

Evidentemente, la rettifica in peius del punteggio del ricorrente è stata recepita dallo stesso, stante la ritenuta infondatezza ed illegittimità, come un tentativo volto a neutralizzare l'azione giudiziaria intrapresa con l'avvio del proc. n. 487/2021 R.G.

Infatti, la decurtazione di 15 punti farebbe precipitare il ricorrente in posizione deteriore in graduatoria, determinando così la carenza di interesse rispetto alla posizione del Ferlito Raimondo, che nonostante le segnalazioni effettuate in via amministrativa e la notifica del ricorso è rimasta del tutto invariata.

Si appalesa necessario, quindi, per il ricorrente agire in via d'urgenza al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della modifica in peius del punteggio subita, che rappresenta un presupposto necessario per la conservazione dell'interesse ad agire in relazione al giudizio già pendente n. 487/2021 r.g.

In particolare, il ricorrente contesta che l'Assessorato resistente, in sede di esame in autotutela della posizione dello stesso nella graduatoria per gli incarichi di presidenza, ha decurtato di 15 punti, il punteggio allo stesso riconosciuto per i titoli di servizio, non ritenendo ammissibile il servizio inerente gli incarichi di collaboratore del preside relativi all'a.s. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 espletato dal ricorrente, poiché si tratterebbe di servizio espletato senza retribuzione e per lo svolgimento della funzione di collaboratore del dirigente nel corso di anni scolastici in cui il detto dirigente aveva nominato quattro collaboratori e non solo due.

Innanzitutto occorre contestare l'entità della decurtazione, poiché il ricorrente viene privato di punti 15 quando per l'incarico di collaborazione del preside in relazione agli anni 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 gli è stato assegnato dall'assessorato il punteggio complessivo pari a 9 (si veda Ordinanza assessoriale n. 3 del 18.03.2004 che appunto per



gli incarichi di collaboratori del preside prevede 3 punti per anno).

Contrariamente a quanto sostenuto del tutto infondatamente dall' Amministrazione resistente, occorre evidenziare che le nomine di collaboratore del preside conferite al sig. Rizzo, certamente devono ritenersi legittime e quindi utili ed ammissibili ai fini del punteggio nella graduatoria degli incarichi di presidenza, posto che l'art. 25 del d.lgs 165/2001 richiamato dall'art 31 del CCNL di categoria non esclude che il dirigente possa scegliere anche più di 2 unità come collaboratori. Infatti, nel comma 5 dell'art.25 del d.lgs 165/01, non si fa riferimento ad un limite numerico delle collaborazioni, che invece viene fatto nella parte dell'art.34 del contratto, limitatamente all'aspetto retributivo. Infatti l'art.34 del CCNL scuola, prosegue disponendo che tali collaborazioni siano riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico , come previsto dal punto f) dell'art. 88, comma 2, del contratto scuola.

Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, tale interpretazione è l'unica possibile ed è confermata anche da un ulteriore dato normativo, posto che ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015: *“Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

Vieppiù, il D.L. n.95 del 2012 convertito nella Legge 135 del 2012 ha interpretato il comma 5 dell'art 25 *“nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994”*. Pertanto, oltre ai due collaboratori di cui all'art 34 del CCNL, il comma 5 lascia, quindi, aperta al dirigente scolastico la possibilità di nominare altri docenti con funzione di collaboratori a supporto delle sue funzioni.

Ulteriore conferma di quanto sopra argomentato si può riscontrare nella TABELLA DI



VALUTAZIONE TITOLI (Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140) allegato al bando del MIUR per reclutamento dei dirigenti scolastici, dove si fa riferimento solo all'art 25 comma 5 **e non** anche all'art 34 del c.c.nl che riguarda solo gli aspetti economici, in cui, ai fini della valutazione dei titoli, si ammettono, i servizi prestati "come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2,00., senza che venga indicata alcuna limitazione.

Ma la piena e definitiva conferma del superiore ragionamento, che dimostra l'assoluta erroneità e contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione resistente nella decurtazione del punteggio al ricorrente, è data dall'Ordinanza Assessoriale n.3 del 16.03.2004, che distingueva ai fini della valutazione l'incarico di collaboratore del preside con funzioni vicarie o con compenso ai sensi dell'art 31 del CCNL del 27.07.2003 per cui riconosceva 5 punti per anno, dall'incarico di collaboratore del preside sic et simpliciter (quello appunto espletato dal ricorrente), quindi anche se nominato oltre il numero dei due per cui era prevista la retribuzione ai sensi dell'art 31 del CCNL, in relazione al quale veniva riconosciuto il punteggio di 3 punti per anno.

Non può revocarsi in dubbio che quindi, quanto sostenuto da controparte nella nota in ultimo pervenuta al ricorrente, in cui si afferma che non può essere attribuito alcun punteggio ad un incarico per cui non è prevista la retribuzione è del tutto illegittima e contraddittoria posto che nei provvedimenti regolamentari emanati dalla stessa amministrazione tale circostanza è stata specificamente prevista con la sola differenza di attribuire un punteggio inferiore agli incarichi di collaboratore non retribuiti rispetto a quelli conferiti ai sensi dell'art. 31 del CCML

Quanto appena argomentato, esclude tra l'altro che l'incarico di collaborazione conferito al Rizzo possa ritenersi *honoris causa* e come tale non suscettibile di valutazione ai fini del punteggio, come erroneamente sostenuto da controparte, poiché il detto incarico è stato



conferito nel rispetto della normativa di settore; lo stesso ha concretamente prestato l'attività di collaborazione su incarico regolarmente conferito secondo la normativa vigente e con l'approvazione del Collegio dei docenti, assumendosi la responsabilità di mettersi al servizio della comunità scolastica, affrontando al fianco del dirigente le quotidiane emergenze e cercando di trovare le tempestive soluzioni ai problemi didattici e amministrativi.

Alla luce del quadro normativo sopra evidenziato, è chiaro che la contestazione mossa dall'Assessorato regionale, circa l'illegittimità degli incarichi di collaborazione al dirigente in misura superiore a due, si appalesa del tutto infondata e priva di alcun appiglio normativo che possa giustificare l'emissione di un provvedimento di decurtazione del punteggio del prof. Rizzo e di rettifica della graduatoria in questione in relazione alla relativa posizione, stante l'assoluta insussistenza di una norma di legge di rango primario che imponga al dirigente di nominare i propri collaboratori nel limite di due unità, e specificando tale limite solo a livello contrattuale in relazione alle questioni inerenti la retribuzione dell'incarico conferito.

Posto quanto sopra e considerato che nell'ipotesi di specie la nomina di collaboratore del preside negli anni oggetto di contestazione è avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi del tutto legittimi e definitivi, in mancanza di revoca degli stessi da parte degli organi emananti i detti provvedimenti, nessun punteggio potrà essere decurtato al sig. Rizzo.

Si aggiunga inoltre, che con il suddetto provvedimento di rettifica della graduatoria inerente la posizione del ricorrente, l'Amministrazione resistente contraddice il suo stesso operato, posto che con precedente nota prot. n° 17069 del 23/04/2021 così riscontrava una richiesta dell'arch. Rizzo di accesso agli atti “ *in riscontro alla nota del 21/03 u.s. con cui si chiede il rilascio della restante parte del fascicolo del Prof. Ferlito non si rileva l'interesse attuale e giuridicamente rilevante della S.V. atteso **che la graduatoria cui si fa riferimento è***



ormai INOPPUGNABILE. Concede però “l'accesso informale solo mediante presa visione degli atti in questione” per il giorno 12/05/2021, presso il Dipartimento Istruzione – Area Affari Generali).

In via meramente subordinata ove non venisse riconosciuto il punteggio per gli incarichi di collaboratore del preside di cui agli anni scolastici sopra, indicati, innanzitutto la decurtazione del punteggio deve essere pari a 9 punti e non 15 come avvenuto, posto che nella domanda con cui il ricorrente ha chiesto la valutazione del detto servizio, per lo stesso erano riconosciuti solo 3 punti per anno, e non 5 come il punteggio che è stato decurtato (si veda modulo domanda messo a disposizione dell'Assessorato per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria).

Ad ogni modo il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio che gli spetterebbe come membro della giunta esecutiva (2 punti per anno) o come membro del consiglio di istituto 1 punti per anno (si vedano domande in atti allegate) che non è stato ammesso a valutazione in quanto ritenuto non cumulabile con il servizio di collaboratore del preside ai fini della graduatoria per gli incarichi di presidenza. In realtà la non cumulabilità era prevista per l'incarico di membro della giunta e consiglio di istituto come risulta dal modulo di domanda allegato in atti.

SUL PERICULUM IN MORA

Non può revocarsi in dubbio, che nell'ipotesi di specie sussistono evidenti ragioni di urgenza che impongono la fissazione dell'udienza cautelare in tempi brevissimi, tenuto conto dell'udienza fissata per il 16.09.2021 relativamente al proc. n. 487/2021 R.G. a cui il presente procedimento dovrebbe essere riunito per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

In relazione alla sussistenza del presupposto del periculum in mora si evidenzia che la decurtazione del punteggio impedirebbe al ricorrente di essere destinatario dell'incarico di presidenza anche nell'ipotesi di accoglimento del precedente ricorso già pendente, sopra richiamato.



Quindi persistono le medesime ragioni di urgenza già prospettate con precedente ricorso e cioè che l'a.s. 2021/2022 sarà l'ultimo anno di attività lavorativa per il sig. Rizzo che andrà in pensione a partire dal 01.09.2022 (come si evince anche dalla relativa età anagrafica), ragion per cui l'attesa dell'esito del giudizio in via ordinaria, non consentirebbe al ricorrente di ottenere la tutela reale dei diritti lesi, collegata anche all'accoglimento dell'altro ricorso in precedenza proposto, impedendo allo stesso definitivamente di potere conseguire il tanto agognato incarico di presidenza.

Ciò determina un pregiudizio grave ed irreparabile, poiché il ricorrente, pur potendo conseguire un eventuale risarcimento del danno economico correlato alla mancata assunzione dell'incarico di presidenza, nell'ipotesi di accoglimento nei tempi ordinari del presente ricorso, potrebbe non ottenere mai in via concreta ed attuale l'incarico di presidenza per l'intervenuto pensionamento nelle more del giudizio, con gravissimo pregiudizio in termini di professionalità e carriera assolutamente non suscettibili di risarcimento.

E' evidente quindi che la richiesta di provvedimento d'urgenza si giustifica, dal momento che il ricorrente auspica che la rideterminazione del proprio posizionamento in graduatoria a seguito della rettifica del punteggio attribuito al sig. Ferlito Raimondo, possa consentirgli, entro le prime settimane del nuovo anno scolastico ormai alle porte, di ottenere l'incarico di presidenza e soddisfare così la propria aspirazione professionale di chiudere la propria carriera nell'esercizio delle funzioni di dirigente scolastico.

Posto quanto sopra si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo giudice del Lavoro adito

RITENERE E DICHIARARE ingiusta ed erronea la decurtazione del punteggio attribuito al sig. Rizzo Salvatore con provvedimento di rettifica della graduatoria comunicato con nota n. 34854 del 25.08.2021 nella graduatoria per gli incarichi di



presidenza della scuole regionali della Regione Sicilia valida per il biennio 2020 / 2022 .

Conseguentemente ORDINARE all'amministrazione resistente la riattribuzione dei 15 punti erroneamente decurtati con il corretto posizionamento in graduatoria per gli incarichi di presidenza della scuole regionali della Regione Sicilia, valida per il biennio 2020 / 2022 con effetti anche per le graduatorie successive.

IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta ritenere e dichiarare che la decurtazione non possa superare il limite di 9 punti (3 per anno).

RITENERE E DICHIARARE il diritto del prof. Rizzo Salvatore ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per il servizio prestato in qualità membro della giunta esecutiva negli anni oggetto di contestazione e/o n. punti 3 per il servizio come membro del consiglio di istituto.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede inoltre che l'ill.mo giudice adito con i poteri istruttori di cui all'art 669 sexies, ove ritenuto necessario ad integrazione della documentazione in atti allegata, disponga l'acquisizione di tutta la documentazione inerente il fascicolo personale del sig. Rizzo Salvatore relativamente alle graduatorie per gli incarichi di presidenza che si sono succedute nel corso degli anni ai fini dell'accoglimento delle superiori domande.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei contro interessati - **tutti i docenti inseriti nella graduatoria regionale per gli incarichi di presidenza valida** per il biennio 2020/2022 APPROVATA CON DDS N. 18 DEL 04.08.2020 della Regione Sicilia e successive rettifiche - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione



enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro , ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, hanno disposto quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet della regione Sicilia nella sezione all'uopo dedicata. In via meramente subordinata si chiede di volere autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) dds18 del 04.08.2020 e graduatoria approvata
- 2) dds 1696 del 25.08.2021
- 3) nota avvio procedimento amministrativo
- 4) nota decurtazione punteggio e rettifica graduatoria
- 5) Ordinanza assessoriale m. 3/2004
- 6) domanda aggiornamento graduatoria 2018/2020 e 2020/2022
- 7) documenti vari proc. n. 487/2021 r.g.
- 8) DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, e il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvis iuribus.

S. Stefano di Camastra, 30.08.2021

Avv. Santina Franco

